

**Capitolato Speciale - Assicurazione Rct-Rco**

**Contraente: Comune di Santa Giusta – Via Garibaldi, 84**

**Rischio assicurato:** Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro

**Durata:** triennale (senza tacito rinnovo e senza obbligo di disdetta)

**Rateizzazione annuale**

**CONDIZIONI GENERALI PER L'ASSICURAZIONE RCT/O**

**1. DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ DEL CONTRAENTE**

**2. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**

- 2.1. Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio
- 2.2. Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia
- 2.3. Regolazione del Premio
- 2.4. Modifiche dell'Assicurazione
- 2.5. Aggravamento del Rischio
- 2.6. Diminuzione del Rischio
- 2.7. Recesso in caso di Sinistro
- 2.8. Oneri fiscali
- 2.9. Rinvio alle norme di legge
- 2.10. Foro Competente
- 2.11. Prescrizione
- 2.12. Rinuncia al diritto di rivalsa
- 2.13. Validità territoriale
- 2.14. Efficacia temporale delle garanzie
- 2.15. Dati sull'andamento del Rischio
- 2.16. Tracciabilità dei flussi finanziari
- 2.17. Elezione domicilio
- 2.18. Reclami

**3. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RCT/O COMUNI**

- 3.1 Assicurazione di responsabilità civile verso terzi (r.c.t.)
- 3.2 Assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (r.c.o.)
- 3.3 Malattie Professionali
- 3.4 Qualifica di terzo
- 3.5 Esclusioni
- 3.6 Forma delle comunicazioni del contraente all'assicuratore
- 3.7 Obblighi in caso di Sinistro e gestione delle vertenze di danno e spese legali

**3.1.A -CONDIZIONI ADDIZIONALI**

- 3.1.A.1 Danni a cose consegnate
- 3.1.A.2 Responsabilità personale
- 3.1.A.3 Altri rischi compresi

**4. MASSIMALI, FRANCHIGIA E LIMITI DI INDENNIZZO**

- 4.1 Massimali
- 4.2 Franchigia frontale e gestione dei sinistri in Franchigia (S.I.R.)
- 4.3 Sottolimiti di risarcimento, Franchigie e Scoperti

## CONDIZIONI GENERALI PER L'ASSICURAZIONE RCT/O COMUNI

### 1. DEFINIZIONI

Ai seguenti termini (definizioni), che integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale, si attribuisce convenzionalmente il significato di seguito precisato.

<b>Annualità assicurativa o periodo assicurativo</b>	il periodo pari , inferiore o superiore ai 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione.
<b>Assicurato :</b>	Il soggetto fisico o giuridico il cui interesse è tutelato dall'assicurazione
<b>Assicuratori:</b>	le compagnie di assicurazione che sottoscrivono la polizza.
<b>Assicurazione :</b>	Il contratto di assicurazione
<b>Contraente :</b>	Il soggetto che stipula l'assicurazione riportato nel frontespizio della polizza
<b>Cose :</b>	sia gli oggetti materiali sia gli animali.
<b>Danno corporale :</b>	il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale
<b>Danni materiali :</b>	il pregiudizio economico conseguente a ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di una cosa.
<b>Franchigia :</b>	la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
<b>Indennizzo :</b>	la somma dovuta dagli Assicuratori in caso di sinistro.
<b>Intermediario:</b>	Colui che, iscritto al Registro Unico degli Intermediari di Assicurazione, mette a disposizione del pubblico la propria competenza tecnica e svolge stabilmente in forma professionale ed autonoma l'incarico di provvedere, a proprio rischio e spese, con compenso in tutto o in parte a provvigioni, alla gestione ed allo sviluppo degli affari assicurativi.
<b>Massimale per sinistro:</b>	la massima esposizione degli Assicuratori per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà
<b>Modulo/Scheda di Copertura:</b>	il documento allegato alla Polizza che riporta i dati dell'Assicurato, il Periodo Assicurativo, il Massimale, il Premio ed eventuali dettagli della Polizza. Il Modulo/Scheda di Copertura formerà parte integrante del contratto
<b>Polizza :</b>	Il documento che prova l'assicurazione;
<b>Premio :</b>	la somma dovuta dal Contraente agli Assicuratori.

<b>Retribuzione annua lorda ai fini del conteggio del premio :</b>	Si intende: Quanto al lordo delle ritenute previdenziali i dipendenti dell'Ente obbligatoriamente assicurati presso l'INAIL e quelli non INAIL effettivamente ricevono a compenso delle loro prestazioni;
	Gli emolumenti versati dal contraente ai prestatori autonomi non costituiti in società organizzata di mezzi e personale e ai collaboratori in forma coordinata e continuativa.
	Quanto, al lordo, corrisposto da altri Enti come retribuzioni, sussidi e compensi al personale in servizio presso il Contraente in qualità di lavoratori in regime di L.S.U. ai sensi del D.L. 496/97 e del DPCM 09.10.98 "Decentramento istituzionale in materia del mercato del lavoro".
<b>Rischio:</b>	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
<b>Scoperto :</b>	la parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
<b>Sinistro:</b>	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

## **DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ DEL CONTRAENTE**

La garanzia della polizza è operante in relazione all'esercizio dei Pubblici Servizi che istituzionalmente competono all'Assicurato comprese tutte le attività comunque svolte e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario, con esclusione di quelle delegate a Consorzi, Aziende Speciali od altri Enti che gestiscano per conto del Comune servizi od attività in regime di concessione di appalto od altre forme, salvo per quanto possa derivare all'ente una responsabilità indiretta o solidale.

La garanzia è inoltre operante per tutte le attività esercitate dall'Ente per legge, regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati da propri organi, nonché eventuali modifiche e/o integrazioni, nonché per tutte le attività, che possono essere anche svolte partecipando ad Enti o Consorzi od avvalendosi di terzi o appaltatori/subappaltatori, esercitate dall'Assicurato per legge, regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi, nonché eventuali modificazioni e/o integrazioni presenti e future.

L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.

La polizza esplica la propria validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità derivante all'Assicurato in qualità di committente, organizzatore o altro.

## **2. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**

### **2.1 -DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

### **2.2 -PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza ancorchè il premio venga versato entro 60 giorni successivi al medesimo. Se il contraente non paga il premio o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dal 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

*Ove previsto, il premio potrà essere pagato agli assicuratori tramite l'intermediario; il pagamento del premio eseguito in buona fede all'intermediario, si considera effettuato direttamente agli Assicuratori ai sensi dell'art. 118 del D. Lgs. 209/2005.*

### **2.3 – REGOLAZIONE DEL PREMIO (Solo ove richiamata nella Scheda di Copertura)**

#### **a) Determinazione del premio**

Se il premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo o alla scadenza del contratto di durata inferiore all'anno, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.

A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo assicurativo il Contraente deve fornire per iscritto all'assicuratore i dati definitivi relativi agli elementi variabili contemplati in polizza, necessari al calcolo del premio di regolazione.

Le eventuali differenze attive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei sessanta giorni successivi alla relativa comunicazione ed all' emissione della relativa appendice.

#### **b) Premio anticipato**

Qualora all'atto della regolazione annuale, il consuntivo superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla regolazione, sulla base di un'adeguata

rivalutazione del preventivo.

L'ammontare dell'elemento variabile preso come base per la determinazione del calcolo del nuovo premio di rinnovo non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.

### **c) Accertamenti e controlli**

Gli Assicuratori hanno diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente si impegna a fornire i chiarimenti, i libri di amministrazione e la documentazione necessaria, a semplice richiesta delle persone incaricate dagli Assicuratori di eseguire gli accertamenti.

### **d) Omessa regolazione**

1. Qualora il contraente:

- ometta di comunicare all'assicuratore i dati definitivi relativi agli elementi variabili contemplati in polizza necessari al calcolo del premio di regolazione oppure
- ometta il pagamento della differenza attiva dovuta all'assicuratore oppure
- dichiarare inesatti o incompleti consuntivi degli elementi variabili e la regolazione del premio risultasse calcolata su basi minori di quelle effettive

gli eventuali sinistri accaduti nel periodo a cui la regolazione si riferisce verranno indennizzati in proporzione diretta al rapporto tra il premio anticipato in via provvisoria e quello effettivamente dovuto (somma tra il premio anticipato e quello di regolazione).

2. Qualora ricorra quanto previsto al precedente punto 1, gli Assicuratori hanno facoltà di comunicare per raccomandata la risoluzione del contratto, con preavviso di almeno 90 giorni.

## **2.4 -MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE**

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

### **2.5 -AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO**

L'assicurato deve dare comunicazione scritta agli assicuratori di ogni aggravamento o cambiamento del rischio entro 30 giorni dalla conoscenza della condizione. Gli aggravamenti o cambiamenti di rischio non noti o non accettati dagli Assicuratori possono comportare la perdita parziale del diritto all'indennizzo nonché il recesso dell'Assicuratore dal contratto con preavviso di 90 giorni . (Art. 1898 del Codice Civile).

L'assicuratore si impegna a comunicare all'assicurato, anche successivamente alla stipula, un dettaglio dei potenziali elementi da comunicare.

### **2.6 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO**

Nel caso di diminuzione del rischio, gli Assicuratori si impegnano a ridurre il Premio nella successiva annualità (Art. 1897 del Codice Civile).

### **2.7- RECESSO IN CASO DI SINISTRO**

Dopo ogni denuncia di sinistro e/o circostanza e fino al sessantesimo giorno dalla definizione dello stesso, gli Assicuratori potranno recedere dal contratto con preavviso di 90 giorni da darsi mediante lettera raccomandata, o comunicazione a mezzo PEC, anche per il tramite dell'Intermediario, rimborsando all'Assicurato la quota del premio relativa al periodo di rischio non corso, esclusa l'imposta. La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia di sinistro o qualunque altro atto degli Assicuratori non potrà essere interpretato come rinuncia degli Assicuratori a valersi della facoltà di recesso.

### **2.8 -ONERI FISCALI**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

### **2.9 -RINVIO ALLE NORME DI LEGGE**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana.

## **2.10 – FORO COMPETENTE**

Per ogni controversia che possa insorgere in relazione all'applicazione e/o alla interpretazione della presente polizza è competente il Foro di residenza o domicilio dell'Assicurato.

## **2.11 – PRESCRIZIONE**

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fondano (Art. 2952 del Codice Civile).

## **2.12 -RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA**

Gli Assicuratori, per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno per sinistri liquidati ai sensi di polizza, rinunciano ad esercitare il diritto di rivalsa, ai sensi dell'Art. 1916 del C.C., nei confronti di Dipendenti e/o Amministratori e/o Collaboratori dell'Ente Assicurato, salvo che per il caso di dolo o colpa grave accertati con sentenza passata in giudicato per le somme che abbia dovuto pagare agli aventi diritto per la quota di responsabilità ad essi imputabile. Resta in ogni caso impregiudicato il diritto di rivalsa spettante all'Ente per legge.

## **2.13 – VALIDITÀ TERRITORIALE**

L'Assicurazione vale per i sinistri verificatisi in area U.E., Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

## **2.14 – EFFICACIA TEMPORALE DELLE GARANZIE**

Le garanzie prestate avranno efficacia per i fatti accaduti durante la vigenza del contratto di assicurazione.

## **2.15 - DATI SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO**

Gli Assicuratori alle scadenze annuali, si impegnano a fornire al Contraente, previa richiesta scritta dello stesso, il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) sinistri denunciati;
- b) sinistri riservati (con indicazione del numero e dell'importo a riserva);
- c) sinistri liquidati (con indicazione del numero e dell'importo liquidato);
- d) sinistri respinti (mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte).

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

## **2.16 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

- a) La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.
- b) Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante. c) L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

- d) Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione

del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

## **2.17 - ELEZIONE DI DOMICILIO**

Gli Assicuratori si impegnano a comunicare all'Assicurato, all'atto della stipula, il domicilio utile ai fini della notificazione degli atti giudiziari.

## **2.18 - RECLAMI**

Gli Assicuratori si impegnano a comunicare all'Assicurato, all'atto della stipula, l'indirizzo a cui dovrà essere inviato ogni reclamo relativo alla gestione del Contratto di assicurazione o alla liquidazione dei sinistri, completo di recapiti telefonici, mail etc.

Il reclamo dovrà contenere l'indicazione del numero del contratto assicurativo cui si riferisce.

La procedura di reclamo fa salvo il diritto di promuovere azioni legali o iniziare procedure alternative di risoluzione delle controversie, in conformità alle previsioni contrattuali

## **3. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RCT/O COMUNI**

### **3.1 – ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)**

Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, **in conseguenza di fatto accidentale**, verificatosi in relazione ai compiti ed alle responsabilità che istituzionalmente gli competono.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali l'Assicurato debba rispondere.

### **3.2 – ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)**

Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

1. ai sensi degli artt.10 e 11 del D.P.R. n.1124/1965, del D.L. n.317/1987 e del D. Lgs n.38/2000 e loro successive variazioni ed integrazioni, per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati da lui dipendenti così come definiti all'art. 5 del Dlgs 38/2000.

2. per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro non soggetti all'assicurazione obbligatoria di legge contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), di cui al punto 1.che precede;

3. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. n.1124/1965 e decreto legislativo 23/02/2000 n. 38 cagionati a prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati di cui al precedente punto 1 per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente calcolata sulla base delle tabelle di cui al D. Lgs 38/2000.

4. per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro durante il rischio in "itinere" anche nell'eventuale assenza di analoga copertura da parte dell' Inail. Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'articolo 14 della Legge 12 giugno 1984 n. 222.

L'assicurazione si estende a coloro (studenti, borsisti, stagisti, tirocinanti ecc.) che prestano servizio per addestramento, corsi di istruzione, studi, prove ed altro assicurati contro l'infortuni sul lavoro a norma di legge.

L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge; qualora tuttavia l'irregolarità derivi da comprovate inesatte o erranee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l'assicurazione conserva la propria validità

La garanzia R.C.O. s'intende inoltre operante anche nel caso in cui i dipendenti, lavoratori parasubordinati, soggetti e non soggetti Inail si trovino nell'ambito dei luoghi di lavoro oltre il normale orario.

### **3.3 – MALATTIE PROFESSIONALI**

La garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n.1124/1965 o contemplate dal D.P.R. n. 482/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura.

Si intendono comunque escluse le silicosi e le asbestosi.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza, e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione. Le malattie devono manifestarsi in ogni caso entro 12 mesi dalla data di cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro.

Il Contraente/Assicurato dichiara di non essere a conoscenza di circostanze o situazioni che possano determinare, durante la validità del contratto stesso una richiesta di risarcimento occasionata da sinistri o da fatti verificatisi anteriormente alla decorrenza contrattuale.

Il massimale di garanzia indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione degli Assicuratori:

- A. per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
- B. per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione.

La garanzia non vale:

- 1. per quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- 2. per le malattie conseguenti:
  - a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato;
  - b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato.

La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze.

- 3. per le malattie connesse ai campi elettromagnetici e al terrorismo.

Gli Assicuratori hanno diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti ed uffici dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

### **3.4 – QUALIFICA DI TERZO**

Si conviene fra le parti che tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, agli effetti della presente polizza vengono considerati "Terzi" rispetto all'Assicurato, quando svolgono l'attività per

conto dell'Assicurato medesimo, con esclusione del legale rappresentante dello stesso, il quale peraltro mantiene la qualifica di "terzo" limitatamente alle lesioni corporali durante lo svolgimento del proprio incarico, sia per lesioni corporali sia per qualsiasi altro danno quando utilizzi le strutture del Contraente in quanto utente dei servizi dallo stesso erogati.

Sono compresi sia i danni subiti che quelli provocati da tali soggetti a terzi e/o a dipendenti dell'Assicurato.

Non sono considerati terzi i dipendenti e lavoratori parasubordinati dell'Assicurato quando subiscano il danno in occasione di servizio, quando opera la garanzia R.C.O.

I medesimi sono invece considerati terzi al di fuori dell'orario di lavoro o servizio.

La garanzia deve comprendere comunque l'eventuale azione di rivalsa esercitata ex art. 1916 C.C. da Inail ed Inps ed altri enti assicurativi e previdenziali.

### **3.5 – ESCLUSIONI**

#### **A. L'Assicurazione della Responsabilità Civile Terzi (R.C.T.) non comprende i danni: a) da furto;**

b) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;

c) alle cose e/o opere in costruzione, ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori salvo quanto indicato all'Art. 3.1.A.3 punto 16);

d) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori, nonché da prodotti o cose in genere dopo la consegna a terzi, salvo quanto indicato all'art. 3.1.A.3 punto 34);

e) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo od interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento salvo quanto previsto all'art. 3.1.A.3 punto 12);

f) a cose in consegna o custodia, nonché a cose movimentate salvo quanto indicato all'art. 3.1.A.3 punti 6) e 16);

g) ai fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;

h) dovuti a dolo dell'Assicurato;

i) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni di legge e che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;

j) conseguenti ad attività professionali in genere nonché perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in conseguenza di fatti od omissioni di cui debbano rispondere a norma di legge e/o regolamenti nell'esercizio delle loro funzioni;

k) alle cose trasportate sui mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni;

l) da detenzione o impiego di esplosivi da parte dell'Assicurato; sono comunque compresi gli eventi riconducibili alle armi da fuoco in uso al personale dipendente della Amministrazione (quali ad esempio i componenti il corpo di Polizia Locale);

m) da fuochi d'artificio;

n) derivanti dall'esercizio di strutture ed attrezzature portuali e aeroportuali. Si intendono altresì esclusi la proprietà e conduzione di terminal marittimi, piattaforme off shore, bettoline e simili;



**B. L'assicurazione della Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e quella verso prestatori di lavoro non comprendono i danni:**

- o) Derivanti da detenzione ed impiego di esplosivi, detenzione e manipolazione di fuochi d'artificio ad eccezione della R.C. derivante all'Assicurato in qualità di committente lavori che richiedono impiego di tali materiali;
- p) Verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- q) Di qualunque natura derivanti da asbesto, amianto e/o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto o l'amianto;
- r) Conseguenti a responsabilità derivanti da campi elettromagnetici;
- s) I danni verificatesi in occasione di atti di guerra (dichiarata e non), guerra civile, insurrezione, tumulti popolari, sommosse, occupazione militare ed invasione;
- t) I danni causati o derivanti da, o verificatisi in occasione di qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire o reprimere qualsiasi atto di terrorismo. Per "atto di terrorismo" si intende un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo per scopi religiosi, politici, ideologici o etnici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o di intimorire la popolazione o una sua parte;
- u) i danni derivanti, sia direttamente che indirettamente da attività biotecnologiche, ingegneria genetica, produzione, trattamento, sperimentazione, distribuzione, stoccaggio o qualsiasi altro utilizzo o conservazione di materiali e/o sostanze di origine umana e qualsiasi prodotto biosintetico o derivante da simili sostanze o materiali (OGM);
- v) provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività fermo restando quanto disposto in merito ai rischi compresi in termini di committenza dei lavori;
- w) Derivanti dalla proprietà o dall' esercizio di case di riposo per anziani.

**3.6 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE ALL'ASSICURATORE.**

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente sarà tenuto saranno fatte con lettera raccomandata (anche a mano o tramite pec ) od altro mezzo (posta elettronica ordinaria o simili) indirizzata all'assicuratore anche tramite l'Intermediario al quale il Contraente ha eventualmente conferito incarico per la gestione della polizza.

**3.7 – OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO E GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO E SPESE LEGALI**

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso scritto agli Assicuratori ai quali è assegnata la polizza, entro 30 giorni da quando si è verificata una delle seguenti circostanze:

- ricevimento di informazione di garanzia;
- formale richiesta di risarcimento danni da parte del terzo danneggiato (Privato – Ente Pubblico – Corte di Conti – ecc.).

L'Assicurato deve fornire agli Assicuratori tutte le informazioni necessarie cooperando con gli Assicuratori fornendo loro tutto il supporto che potranno ragionevolmente richiedere.

L' Assicurato/contraente potrà comunque denunciare tutte quelle circostanze che presumibilmente potranno dar luogo a richiesta di risarcimento ancorché non sia stata ancora presentata una richiesta scritta da parte del terzo; in tal caso, la società accetta tale denuncia quale denuncia di sinistro.

I Legali e Periti scelti dall' Assicurato per l'eventuale gestione di un Sinistro (es. sotto-franchigia)

dovranno essere comunicati agli Assicuratori.

L'Assicurato non ammetterà responsabilità in relazione ad un Sinistro (sopra franchigia) o potrà concordarne l'entità e/o sostenerne i costi e spese senza il consenso scritto degli Assicuratori. In caso di Sinistro, l'Assicurato si impegna a non pregiudicare la posizione degli Assicuratori od i diritti di rivalsa dei medesimi.

Gli Assicuratori non potranno definire transattivamente alcun sinistro senza il consenso scritto dell'Assicurato. Qualora l'Assicurato rifiuti di acconsentire ad una transazione suggerita dagli Assicuratori e scelga di impugnare o continuare i procedimenti legali in relazione ad un Sinistro, l'obbligo risarcitorio degli Assicuratori per detto sinistro non potrà eccedere l'ammontare con il quale il sinistro avrebbe potuto altrimenti essere definita inclusi i costi e spese maturate con il loro consenso fino alla data di tale rifiuto, ma comunque non oltre l'ammontare applicabile indicato nel contratto e/o nell'eventuale Modulo/Scheda di Copertura.

Nel caso che un sinistro risulti solo parzialmente assicurato dal contratto, gli Assicuratori e l'Assicurato si impegnano a cercare un accordo amichevole su quanto sia effettivamente coperto dalla Polizza. Sulla base di questo accordo, gli Assicuratori anticiperanno costi e spese per la parte della perdita assicurata.

Gli Assicuratori hanno facoltà di assumere fino a quanto ne hanno interesse la gestione della vertenza, tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, designando legali o tecnici. Gli Assicuratori, qualora assumano la gestione della vertenza, si impegnano ad anticipare i costi e le spese sostenute anche prima della definizione della richiesta di risarcimento. Tale anticipo di costi e spese come sopra definito, sarà restituito agli Assicuratori da parte dell'Assicurato in base ai rispettivi interessi, nel caso in cui quest'ultimo risulti non aver diritto all'indennizzo a termini del vigente contratto.

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al sessantesimo giorno dalla definizione dello stesso, gli Assicuratori potranno recedere dal contratto con preavviso di 90 giorni da darsi mediante lettera raccomandata, o comunicazione a mezzo PEC, anche per il tramite dell'Intermediario, rimborsando all'Assicurato la quota del premio relativa al periodo di rischio non corso, esclusa l'imposta.

La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia di sinistro o qualunque altro atto degli Assicuratori non potranno essere interpretato come rinuncia degli Assicuratori a valersi della facoltà di recesso.

### **3.1.A -CONDIZIONI ADDIZIONALI (sempre operanti)**

#### **3.1.A.1 – DANNI A COSE CONSEGNATE EX ARTT. 1783, 1784, 1785 bis CODICE CIVILE**

Ai sensi degli artt. 1783,1784,1785 Bis" la garanzia comprende la R.C. derivante all'Assicurato ai sensi degli Articoli suddetti per danni da sottrazione, distruzione e/o deterioramento di cose consegnate e non consegnate.

#### **3.1.A.2 -RESPONSABILITÀ PERSONALE**

La garanzia comprende la responsabilità civile personale di tutte le persone fisiche di cui l'Ente si avvale, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato stesso, nello svolgimento delle mansioni prestate per conto dell'Ente, comprese le incombenze derivanti dal D.lgs. 81 del 2008 e della Legge 123/2007.

Agli effetti di questa estensione di garanzia sono inoltre considerati terzi, limitatamente al caso di morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del Codice Penale, gli appaltatori ed i loro dipendenti e gli altri lavoratori parasubordinati e dipendenti dell'Assicurato obbligatoriamente iscritti all'INAIL.

#### **3.1.A.3 – ALTRI RISCHI COMPRESI**

La garanzia, a puro titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta, vale anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato:

1) ai sensi dell'Art. 2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti e commessi, in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dall'Assicurato o allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate;

2) dalla proprietà e/o conduzione e/o uso:

a) di tutti i fabbricati adibiti e non a pubblici servizi. L'assicurazione comprende tra l'altro i rischi relativi all'esistenza di: impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori, montacarichi, scale mobili ecc., antenne radiotelevisive, aree di pertinenza dei fabbricati, compresi relativi cancelli, recinzioni e strade private di accesso. Limitatamente alla proprietà dei fabbricati, la garanzia non comprende i danni derivanti da stillicidio ed insalubrità dei locali, da spargimento di acqua e rigurgito di fogna, salvo quelli conseguenti a rottura accidentale di tubazioni e/o condutture;

b) tenso strutture, aree pubbliche e del territorio in genere, terreni e relativi impianti ed attrezzature, boschi e parchi anche aperti al pubblico che possono essere usati, oltre che dall'Assicurato per la sua attività, da Terzi per, a solo titolo esemplificativo e non limitativo:

- attività sportive, ricreative, assistenziali, didattiche;
- civili abitazioni, uffici;
- attività rurali;
- attività industriali, commerciali e/o di deposito merci;

c) campi sportivi, stadi, palestre, piscine ecc. escluso l'esercizio e l'organizzazione di manifestazioni sportive effettuate da Enti e Società diverse dal Contraente;

d) statue e altri manufatti e/o oggetti artistici, siti anche all'aperto, e collocati sul territorio di competenza dell'Assicurato;

3) per l'esercizio di nidi di infanzia, Centri Ricreativi Estivi, campeggi, corsi di studio extrascolastici, corsi di formazione professionale, comprese relative prove pratiche e tecniche, corsi di addestramento e praticantato ovunque svolti, attività di laboratorio in istituti scolastici e non, spostamenti fra sedi e/o succursali, visite a stabilimenti, piscine, impianti sportivi sempreché in ambito di attività scolastica e parascolastica; preparazione, distribuzione e somministrazione di cibi e bevande; *qualora tale servizio fosse affidato a terzi la garanzia vale esclusivamente per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente tale servizio.*

4) da lavori edili in genere, manutenzione ordinaria e straordinaria, sopraelevazione, demolizione, ampliamento e riparazione inerenti la propria attività. *Nel caso tali lavori fossero ceduti in appalto o subappalto, è coperta la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente;*

5) per danni cagionati ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico nell'ambito dei luoghi ove sono ubicate le strutture o le sedi dell'Assicurato;

6) per i danni arrecati alle cose in consegna, custodia o detenga a qualsiasi titolo, esclusi beni strumentali del Comune nello svolgimento delle attività istituzionali, *ed esclusi i danni causati da furto ed incendio;*

7) da operazioni di pulizia dei locali e manutenzione degli impianti adibiti dall'Assicurato all'attività descritta in polizza. *Qualora tali attività siano affidate a terzi, la garanzia s'intende prestata a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori. Sono comunque esclusi i danni alle cose oggetto delle suddette operazioni;*

8) da qualunque tipo di attività complementare a quella istituzionale quale ad esempio: pubblicitaria (compresa proprietà e manutenzione di cartelli pubblicitari, insegne e striscioni ovunque installati sul territorio nazionale con esclusione dei danni alle opere ed alle cose sulle quali sono installati); promozionale, sportiva, artistica, culturale, ricreativa, politica, religiosa,

assistenziale in genere, scientifica, nella qualità di promotore ed organizzatore e/o partecipante a tornei e manifestazioni siano essi sportivi, culturali, ricreativi, artistici, storici e simili, attività dopolavoristiche compresa l'organizzazione di gite effettuate con mezzi pubblici di trasporto, congressi, seminari, concorsi, simposi, convegni e simili, corsi linguistici e di aggiornamento, ricevimenti, centri socio-formativi, associazioni (culturali, ricreative, artistiche, sportive e simili, sociali); di volontariato e sociali (squadre di protezione civile comprese quelle destinate alla prevenzione ambientale antincendio, volontari addetti alla pulizia dei parchi, giardini, boschi e spiagge, di assistenza ad anziani, a persone socialmente disagiate handicappati, ed all'infanzia), compresa la responsabilità personale dei volontari che partecipano a dette attività; spettacoli, proiezioni, mostre e fiere, esposizioni, mercati e simili, compresi i danni alle cose ed eventuali animali esposti, compreso montaggio e smontaggio di palchi e stands. Il tutto sia nella qualità di concedente spazi o strutture per manifestazioni organizzate da terzi, sia per i danni derivanti dalla conduzione dei locali presi in uso a qualsiasi titolo compresi quelli cagionati ai locali stessi;

9) per danni derivanti da mancanza o insufficienza della segnaletica stradale, da difettoso funzionamento dei semafori, dei cordoli protettivi e dei mezzi di protezione in genere, da omissioni nei compiti di manutenzione stradale, di vigilanza e pubblica sicurezza. Per quanto concerne i lavori di manutenzione stradale, la garanzia comprende anche quei tratti di strada anche ubicati fuori dai confini di pertinenza dell'Ente, ma di competenza dell'Ente medesimo, sia eseguiti dall'Assicurato che commissionati a terzi; *in tal caso la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente tali lavori fermo il diritto di rivalsa da parte degli Assicuratori nei confronti dell'appaltatore;*

10) per danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dall'Assicurato o da lui detenute. Resta inteso che, qualora l'Assicurato fosse già coperto da polizza incendio con garanzia "Ricorso terzi" la presente opererà in secondo rischio, per l'eccedenza rispetto alle somme assicurate con la suddetta polizza incendio;

11) in relazione alla qualifica di: "Responsabili del servizio di protezione e sicurezza", riferita sia all'Assicurato che ai propri dipendenti, nonché nella loro qualità di committente, "Responsabili dei lavori ovvero di coordinatori per la progettazione e/o per l'esecuzione dei lavori", ai sensi del D.Lgs. n° 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni; nonché per i danni involontariamente cagionati a terzi conseguenti a violazione al D. Lgs. 196/03 e successive modifiche e/o integrazioni in materia di trattamento e protezione dei dati personali;

12) da inquinamento di acqua, aria e suolo a seguito di rottura improvvisa fortuita ed accidentale di impianti, serbatoi e condutture dell'Assicurato;

13) per danni alle condutture ed agli impianti sotterranei e quelli ad essi conseguenti, inclusi i danni da interruzione di attività;

14) per danni causati da scavi, posa e reinterro di opere e installazioni in genere fino a 60 giorni successivi all'avvenuta consegna dei lavori, sia se eseguiti dall'Assicurato che commissionati a terzi, *in tal caso la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente tali lavori fermo il diritto di rivalsa da parte degli Assicuratori nei confronti dell'appaltatore;*

15) dall'esistenza di spazi per il parcheggio e/o sosta dei veicoli, compresi i danni ai veicoli medesimi anche se di proprietà dei dipendenti;

16) per danni ai locali e alle cose trovatesi nell'ambito di esecuzione dei servizi e/o lavori;

17) dalla proprietà ed esercizio di strade, fossi fognature, relativamente ai danni da spargimento di acqua e rigurgito di fogna sono compresi quelli dovuti esclusivamente a rottura accidentale di tubazioni e condutture;

18) per servizi di esazione tributi, servizio di vigilanza, urbana e non compreso l'uso di armi e cani compreso il rischio dell'eccesso colposo di legittima difesa, il tutto anche in qualità di committente tali servizi;

19) dall'eventuale esercizio di centri di assistenza sociale per l'infanzia e per portatori di handicap, persone socialmente disagiate, servizi sanitari in genere, alloggi per tossico

dipendenti.

20) dall'esercizio e/o proprietà di biblioteche, musei, teatri, auditori, cinematografi, ed altre strutture culturali aperte al pubblico, case, alberghi, farmacie comunali, ambulatori, poliambulatori pubblici, esclusa la responsabilità professionale dei medici addetti, impianti sportivi e ricreativi, giardini, giochi per bambini, parchi, alberi anche di alto fusto, verde pubblico in genere (compresa la potatura ed abbattimento piante), l'utilizzo di anticrittogamici e parassitari nonché la responsabilità civile derivante all'Assicurato da giardini zoologici, acquari e simili, cimiteri e relativi servizi cimiteriali ancorché gestiti da Terzi, bagni pubblici, gabinetti per servizi igienici e macelli, dalla caduta di alberi o rami.

21) per danni derivanti da sospensione, interruzione totale o parziale di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizi purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza anche se l'interruzione colpisca soggetti diversi da quelli che hanno subito il danno materiale;

22) per danni derivanti dalla proprietà, uso e detenzione di tutte le strutture e infrastrutture nonché macchinari, macchine operatrici in genere, impianti, attrezzature che la tecnica inerente all'attività svolta insegna e consiglia di usare e che gli Assicurati ritengono di adottare. La garanzia è operante anche quando il macchinario, gli impianti, le attrezzature sono messi a disposizione di terzi ammessi nell'ambito di lavoro per specifiche attività, ed inoltre nel caso in cui siano condotti od azionati da persone non abilitate a norma delle disposizioni in vigore, purché abbiano compiuto il 16 anno di età;

23) Premesso che: il Contraente/Assicurato può affidare in uso a qualsiasi titolo a propri dipendenti, collaboratori, consulenti e simili, autovetture immatricolate ad uso privato di cui è proprietario o locatario, gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne il Contraente/Assicurato stesso delle somme che sia tenuto a pagare al conducente delle stesse autovetture per danni da quest'ultimo subiti a causa di difetto di manutenzione;

24) da fatto di cassaintegrati e lavoratori iscritti nelle liste di mobilità o simili, con sussidio, impiegati dal Comune nel territorio comunale. Tale estensione di garanzia viene prestata a condizione che i danni siano conseguenti ad operazioni svolte nell'ambito dell'attività garantita ed a condizione che la responsabilità del fatto sia ascrivibile all'ente Assicurato. *La garanzia esclude i danni a luoghi, strutture, arredi e macchinari usati nonché ogni responsabilità professionale e/o commerciale.* Gli Assicuratori rinunciano al diritto di rivalsa verso i dipendenti responsabili del Sinistro a meno che tale diritto non venga esercitato direttamente dall'Assicurato. Per le persone sopra indicate e, in genere, per tutti coloro che, non in rapporto diretto di dipendenza con l'Assicurato, partecipano in modo continuativo e saltuario alle attività dell'Assicurato stesso. La garanzia RCT vale anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro o servizio, escluse le malattie professionali e unicamente in caso di morte o lesioni gravi o gravissime, così come descritto dall'articolo 583 C.P. Tale garanzia viene prestata fino a concorrenza dei massimali per Sinistro e per persona convenuti per l'assicurazione RCO, restando inteso che il massimale per Sinistro RCT è la massima esposizione degli Assicuratori nel caso di evento interessante contemporaneamente la presente estensione di garanzia e quella della RCT;

25) in relazione alla gestione dei distributori automatici di cibi e bevande. E' altresì compresa la responsabilità per i danni corporali anche se subiti da dipendenti, in conseguenza della somministrazione di cibi e bevande. *Qualora la gestione sia affidata a terzi è compresa la sola responsabilità che possa far carico all'Assicurato nella sua qualità di committente tali servizi;*

26) in relazione al trasporto, consegna, prelievo e rifornimento di merci e materiali comprese le operazioni di scarico e carico;

27) in relazione all'impiego di stagisti operanti presso le sedi dell'Assicurato, anche se non dipendenti dello stesso, per i danni che possono involontariamente cagionare a terzi, compresi i dipendenti dell'Assicurato, o fra di Loro durante lo svolgimento delle relative mansioni professionali;

28) da raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti, proprietà ed uso di cassonetti, campane e/o contenitori in genere, esclusa la proprietà e la gestione di relative discariche, inceneritori e

depuratori, pulizia e lavaggio strade, attività di disinfezione e disinfestazione, anche eseguite con autocarri attrezzati e con l'utilizzo di sostanze tossiche non tossiche con esclusione comunque dei danni da inquinamento non accidentale; esercizio di canili ed altri ricoveri per animali, servizio di accalappiacani, compresa la responsabilità civile derivante all'Assicurato quale custode di animali in genere anche in dotazione a giardini pubblici e zoo;

29) dalla proprietà e uso, di velocipedi in genere, veicoli a mano ed a trazione animale;

30) danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse, per compiere l'azione delittuosa, di impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato, dei quali questi sia tenuto a rispondere;

31) dall'esercizio di trasporti sociali, (alunni, handicappati, anziani ecc. compreso il rischio della committenza);

32) da uso e conduzione di ogni bene mobile, impianto attrezzatura, utilizzata nello svolgimento delle attività dell' Ente Assicurato;

33) dalla gestione di centri di accoglienza per extra comunitari, tossicodipendenti, persone socialmente disagiate;

34) per danni cagionati a terzi, a sensi di legge, ivi compreso l'acquirente causati dalle cose vendute, compreso il vizio originario del prodotto per prodotti alimentari di produzione propria venduti direttamente al consumatore.

35) per danni cagionati e/o subiti da coloro che eseguono prove ed esami in merito alle loro capacità tecniche e professionali in relazione ad eventuali assunzioni da parte dell'Assicurato;

36) dalla proprietà ed esercizio di impianti video esterni con telecamere ed antenne paraboliche posizionati presso parcheggi ed altri luoghi di competenza dell'Ente.

#### **4. MASSIMALI, FRANCHIGIA E LIMITI DI INDENNIZZO**

##### **4.1 – MASSIMALI**

Gli Assicuratori, prestano l'assicurazione, alle condizioni della polizza fino alla concorrenza dei massimali indicati negli atti della procedura e/o nel successivo contratto.

**Resta convenuto fra le parti che, in caso di Sinistro che coinvolga la responsabilità di più Assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno a cui si riferisce la domanda, resta, per ogni effetto unico anche se vi è corresponsabilità di più assicurati tra loro. Nel caso di Sinistro che interessi contemporaneamente la garanzia R.C.T. e la garanzia R.C.O. la massima esposizione complessiva degli Assicuratori non potrà superare, per ogni Sinistro, i massimali RCT sopra indicati.**

##### **4.2 – FRANCHIGIA FRONTALE E GESTIONE DEI SINISTRI IN FRANCHIGIA (SIR)**

La garanzia RCT sarà prestata con una franchigia frontale assoluta per ogni danno e per ogni danneggiato **pari ad € 400,00**, che abroga eventuali franchigie di importo inferiore contenute nelle condizioni contrattuali.

L'ufficio competente del Contraente e/o altri soggetti da lui debitamente autorizzati (a titolo esemplificativo e non limitativo, appaltatori / subappaltatori a cui è stato eventualmente affidato il servizio di gestione istruttorie e/o liquidazione dei sinistri) provvederà direttamente all'istruzione e liquidazione dei sinistri nei limiti della franchigia sopra detta.

La garanzia RCT comincia ad operare per l'importo superiore di franchigia, importo che resta a carico dell'Assicurato a titolo di franchigia assoluta. Le richieste di risarcimento pari o inferiori all'importo della franchigia vengono gestite e liquidate direttamente ed integralmente dal Contraente e/o da altri soggetti da lui debitamente autorizzati (a titolo esemplificativo e non limitativo, appaltatori / subappaltatori a cui è stato eventualmente affidato il servizio di gestione istruttorie dei sinistri); in tale caso le spese di difesa sono a carico del Contraente stesso.

Le richieste di risarcimento superiori a tale importo verranno gestite dagli Assicuratori che si

impegnano a liquidare al terzo danneggiato l'importo del danno al lordo della franchigia e/o degli scoperti indicati in polizza. Il contraente rimborserà all'assicuratore, entro 60 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta liquidazione, l'importo della relativa franchigia e/o scoperto.

Tale comunicazione dovrà contenere i dati relativi al sinistro ( data, nominativo soggetto, importo liquidato, data pagamento etc)

Il Contraente assumerà la gestione diretta dei sinistri anche qualora, pur non essendo precisato l'ammontare della richiesta di risarcimento, sono evidentemente di importo pari o inferiore al suddetto importo della franchigia.

Nel caso in cui la richiesta venisse in seguito precisata in cifra superiore all'importo di franchigia predetto la gestione sarà assunta dagli Assicuratori che potranno indicare propri fiduciari in sostituzione di quelli già incaricati dal Contraente e/o da altri soggetti da lui debitamente autorizzati che pagherà le relative spese (peritali e/o legali) sino a quel momento maturate.

Le parti concordano che il Contraente e/o altri soggetti da lui debitamente autorizzati sono obbligati a denunciare il Sinistro dopo aver ottenuto la quantificazione del danno ad opera della parte lesa o del legale di quest'ultima.

Si precisa che le denunce cautelative per sinistri di importo inferiore alla franchigia non saranno oggetto di riserva da parte degli Assicuratori ai fini dell'andamento tecnico della polizza.

#### 4.3 – SOTTOLIMITI DI RISARCIMENTO, FRANCHIGIE E SCOPERTI

Gli Assicuratori, nei limiti dei massimali indicati in polizza, ed alle condizioni tutte della polizza, liquideranno i danni per le garanzie indicate nella tabella sottostante con l'applicazione dei sottolimiti, franchigie e scoperti, di cui la tabella sotto riportata.

Rimane inteso che, fatte salve le garanzie indicate nella tabella sottostante, nessun altro limite, scoperto o franchigia potranno essere applicati alla liquidazione del danno.

<b>GARANZIA</b>	<b>LIMITI DI RISARCIMENTO</b>	<b>FRANCHIGIA FRONTALE/SCOPERTO</b>
<b>Ogni e qualsiasi danno</b>	I massimali RCT/O di polizza	Franchigia frontale
<b>Danno biologico</b>	I massimali R.C.O. di polizza	€ 2.500,00 per sinistro
<b>Danni a mezzi di trasporto</b>	€ .10.000,00=per sinistro e per anno assicurativo	Franchigia frontale
<b>Danni a cose in consegna e custodia</b>	€ .10.000,00= per sinistro e per anno assicurativo	Franchigia frontale
<b>Danni da incendio</b>	€ .150.000,00.= per sinistro	Franchigia frontale
<b>Danni da inquinamento accidentale</b>	€ .250.000,00.= per sinistro con il massimo per anno di € .500.000,00	Scoperto 10% per sinistro/danneggiato col minimo di € .1500,00.= per danni a cose e di € .2500,00 per danni a persone
<b>Danni a condutture ed impianti sotterranei</b>	€ .50.000,00.= per sinistro e per anno assicurativo	Scoperto 10% per sinistro/danneggiato col minimo di € .1500,00.= per danni a cose e di € .2500 per danni a persone
<b>Danni a cose trovatesi nell'ambito di esecuzione dei servizi e/o lavori</b>	€ 100.000,00.= per sinistro e per anno assicurativo	Scoperto 10% per sinistro/danneggiato col minimo di € .500,00

<b>Danni da spargimento di acqua</b>	€ 250.000,00= per sinistro e per anno	Franchigia frontale
<b>Interruzioni e sospensioni di attività</b>	€.250.000,00.= per sinistro e per anno	Scoperto 10% per sinistro/danneggiato col minimo di €.1500,00.= per danni a cose e di €.2500 per danni a persone
<b>Danni ai veicoli</b>	€ 100.000,00= per sinistro e per anno	Franchigia frontale
<b>Danni da furto</b>	€ 50.000,00= per sinistro e per anno	Scoperto 10% per sinistro/danneggiato col minimo di €.500,00
<b>Danni da randagismo</b>	€ 50.000,00= per sinistro e Per anno	Franchigia frontale